

III LEGISLATURA

ANNO 1955

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

&&&

DISEGNO DI LEGGE

(N. 19)

presentato dagli On.li: MESSANA - D'ANTONI
MONTALBANO - CORTESE.

il 1° agosto 1955

&&

"VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA ZONA BONIFATO ED ALCAMO MARINA IN
TERRITORIO DI ALCAMO."

&&

R E L A Z I O N E

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione interpreta ed esprime una viva esigenza non soltanto della città di Alcamo ma anche di alcuni vicini ed assume il carattere di un progetto di grande interesse turistico regionale nel quadro del potenziamento del turismo popolare e di massa.

Esso si vuole inserire in un organico e vasto programma tendente alla valorizzazione turistica di una zona particolarmente dotata di luoghi incantevoli che meritano l'attenzione e l'interesse della Assemblea Regionale.

E' stata sempre aspirazione della popolazione di Alcamo vedere valorizzate le bellezze naturali della e potremmo citare numerose pubblicazioni locali e provinciali che prospettano e rivendicano questa esigenza del popolo di Alcamo e della provincia di Trapani.

La città di Alcamo, con oltre 40.000 abitanti, é situata in una posizione privilegiata che ne consente uno sviluppo turistico di

ta.

- 2 -

primo piano. A soli 50 chilometri dalla capitale dell'Isola e dal Capoluogo di provincia, offre una spiaggia ampia, riparata dai venti dalle colline retrostanti, distante appena 4 chilometri dalla città sulla strada nazionale; ed un monte retrostante con una altitudine di oltre 800 metri dotato di una vasta pineta estesa 200 ettari, con una ampia veduta sul golfo di Castellammare. Va considerato inoltre che in contrada Marcione, nella stessa zona, si trova una sorgente di acque sulfuree fra le più medicamentose, la quale opportunamente valorizzata, contribuirà anch'essa allo sviluppo della zona Bonifato-Alcamo Marina.

Il provvedimento che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea è improntato ai criteri di un incremento del turismo popolare e di massa. Infatti, la valorizzazione turistica di Alcamo pone questo centro in condizioni di essere finalmente un punto di incontro di masse notevoli di ceti medi e di ceti popolari trapanesi e palermitani.

La valorizzazione turistica di Alcamo, del resto, deve considerarsi positivamente per la esistenza di un altro centro turistico nella provincia, Erice, a cui Alcamo non si pone come concorrente perché ha la zona di mare e la zona di montagna.

Il progetto si propone di realizzare, sia sulla spiaggia che sul monte ed alla sorgente termale, le attrezzature ricettizie (Villaggi turistici, alberghi di svago, stabilimento balneare, impianto sportivo ecc.), nonché le opere pubbliche necessarie concorrenti la sistemazione stradale, gli allacciamenti elettrici, la rete idrica, fognature, ecc.

Per le spese necessarie per la realizzazione del piano il progetto prevede un contributo della Regione di £.400.000.000= in ragione di £.100.000.000= annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1955-56, nonché l'assunzione di mutui da parte del Comune garantiti dalla Regione per un ammontare non superiore a £.400.000.000=

Onorevoli colleghi,

abbiamo accennato agli scopi fondamentali a cui mira il presente disegno di legge e siamo certi che l'Assemblea, valutatane l'importanza e tenendo conto delle ripercussioni nel campo economico, sul tenore di vita degli abitanti e nella occupazione operaia, vorrà sollecitamente approvare il presente progetto di legge.

&&&

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Ai fini della valorizzazione e dell'incremento del turismo popolare e di massa nella zona Bonifato ed Alcamo Marina è autorizzata sul bilancio della Regione esercizio 1955-56, rubrica Lavori Pubblici, la spesa di £.30.000.000= per la redazione del piano regolatore della zona medesima.

Art.2

Il piano delimita le aree occorrenti comprese quelle da espropriare e prevede le opere pubbliche connesse concernenti la sistemazione stradale, gli allacciamenti elettrici e il relativo impianto, la rete di distribuzione idrica, le fognature, nonché tutte le altre opere, comprese quelle di ordine sociale, ritenute necessarie per la attrezzatura urbanistica e per la completa utilizzazione turistica della zona.

Art.3

Il Comune di Alcamo é incaricato della progettazione del piano regolatore e dell'esecuzione delle opere di cui all'art.2.

Art.4

Per la esecuzione delle opere di cui all'art.2 e per il pagamento delle indennità delle aree eventualmente da espropriare, comprese nel perimetro del piano regolatore di cui all'art.1, é autorizzata la spesa di £.400.000.000= da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica Lavori Pubblici, in ragione di £.100.000.000= annui a partire dall'esercizio 1955-56.

Art.5

La eventuale espropriazione delle aree comprese nel piano e l'attuazione di esso sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art.71 e seguenti della legge 25.6.1865 n.2359.

Per la procedura della espropriazione si applicano le norme dell'art.9 della legge 27 ottobre 1951 n.1402.

Art.6

A copertura delle eventuali maggiori spese, il Comune di Alcamo é autorizzato alla assunzione di mutui. Su detti mutui, limitatamente alla somma di lire 400.000.000= é concessa la garanzia della Regione ai sensi dell'art.10 della legge regionale 12.4.1952 n.12.

Art.7

I prezzi di vendita delle aree espropriate sono determinati in misura tale che il presumibile ricavato complessivo non risulti superiore all'ammontare totale della indennità di espropriazione e del costo presuntivo delle opere di cui all'art.2.

L'indennità di espropriazione é commisurata al valore venale delle aree alla data della promulgazione della presente legge.

Sono fatte salve a favore dei proprietari espropriati i diritti di cui agli artt.18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.

Ove due o più proprietari di aree comprese nello stesso compar

to, intendessero esercitare il diritto di prelazione di cui al comma precedente si procederà con le norme di cui al T.U. del 17 agosto 1917, n.1399.

Art.8

Il 60% delle somme ricavate dalla alienazione delle aree e del piano regolatore sarà destinato dal Comune all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti. Il rimanente 40% sarà riservato ad ulteriori ampliamenti del piano regolatore od al miglioramento delle opere esistenti.

Art.9

Le aree alienate devono essere utilizzate entro un termine da stabilirsi nell'atto di vendita, in ogni caso non superiore ad anni tre.

Per le aree non utilizzate nel termine predetto, la vendita si ha come non avvenuta ed il prezzo pagato viene incamerato nella misura del 50%.

Art.10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.